



TRIBUNALE DI TERAMO

Ufficio del Dirigente amministrativo

tel. 0861326506/542/523/524

prot.tribunale.teramo@giustiziacert.it

Prot. 2450/2026/SP-2/INT

P.D. 49/2026

OGGETTO: disciplina applicabile e disposizioni di servizio in relazione al diritto di certificato e all'imposta di bollo.

Al personale assegnato all'Area civile

SEDE

e p.c. Al Presidente del Tribunale

Al Presidente della Sezione civile

Ai responsabili di Area della sede

Agli Uffici del Giudice di Pace

Al fine di uniformare le prassi operative dell'Ufficio in relazione all'oggetto, si richiama l'attenzione del personale sulla relativa disciplina applicabile.

Nel dettaglio:

1. L'art. 196 del DPR 115 del 2022, così come modificato dalla Riforma Cartabia, statuisce che *"Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*. Il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 21 febbraio 2023, ha precisato che *"La disposizione di cui all'art.196 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 è riferita al processo civile, con la conseguenza che a decorrere dal 28 febbraio 2023 il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (importo forfettario previsto dall'art. 30 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002) dovrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*. Tanto



posto, è fatto divieto di accettare marche cartacee presso i front office dell'Area civile: i pagamenti ricevibili per le copie, i certificati e le spese di notifica sono esclusivamente quelli effettuati tramite PagoPa.

2. L'art. 273 del DPR 115 del 2002 stabilisce che *“per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto (...)”*. Tanto posto, **il personale dell'Area civile è tenuto a richiedere il pagamento telematico del diritto di certificato per ogni certificato che venga richiesto e rilasciato ai soggetti legittimati**. Attualmente, il diritto di certificato applicabile all'Ufficio è pari a **euro 3,92**: il Ministero ha chiarito che l'urgenza (con duplicazione del diritto) è prevista esclusivamente per i certificati del casellario, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative.

3. **Al fine di rilasciare correttamente un certificato, occorre verificare la debenza o meno dell'imposta di bollo**. L'art. 18 del DPR 115 del 2002 introduce un principio di alternanza tra il contributo unificato e l'imposta di bollo e testualmente prevede al primo comma che *“Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”*. Tanto posto, **se le parti processuali richiedono il rilascio di un certificato all'interno del processo e per finalità processuali, non occorre richiedere il bollo bensì esclusivamente il diritto di certificato**; laddove la richiesta non avvenga all'interno di un processo ovvero non abbia finalità processuali, occorre richiede il bollo (16 euro sull'istanza e 16 euro sul certificato) unitamente al diritto di certificato (euro 3,92). Il secondo comma dell'art. 18 del DPR 115/2002 ulteriormente precisa che *“La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1”*: pertanto, **eventuali terzi – legittimati – a richiedere un certificato dovranno sempre corrispondere il bollo nonché il diritto di certificato**.

4. Nella eventualità in cui occorra rilasciare un certificato relativo ad **un fascicolo iscritto anteriormente all'introduzione del contributo unificato (1° marzo 2002)**, non può



trovare applicazione il principio di alternanza tra il bollo e il contributo unificato: ne consegue che il rilascio del certificato, a prescindere dalla finalità della richiesta, potrà avere luogo a seguito di deposito delle ricevute di pagamento sia dell'imposta di bollo che del diritto di certificazione.

5. Il Ministero della Giustizia non ha finora adottato una circolare organica sull'ambito di applicazione dell'imposta di bollo nel processo civile: dagli eterogenei pareri emessi, emerge la necessità di **a)** verificare se il certificato sia richiesto dalle parti processuali o meno, poiché in quest'ultimo caso di certo troverà applicazione la disciplina sul bollo; **b)** nell'ipotesi di richiesta proveniente dalle parti, **occorre verificare la finalità della richiesta**, se extraprocessuale (es. un certificato da esibire ad una banca, ai registri immobiliari, ad un notaio, per una successione mortis causa, per un altro ente pubblico etc), e dunque con applicazione del bollo, ovvero processuale (es. produzione in altro giudizio, attività difensiva etc), e dunque con esenzione dal bollo.

6. **Nell'ipotesi frequente di richiesta del certificato di passaggio in giudicato** (ovvero non opposizione/esecutività), occorre tenere in considerazione l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza tributaria sull'art. 18 del DPR 115/2002: l'uso di trascrizione, iscrizione o cancellazione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari non consente di far rientrare il certificato tra gli atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi, con la conseguenza di determinare l'applicazione dell'imposta di bollo. Diversamente, una richiesta di certificato di passaggio in giudicato per finalità processuali implica esclusivamente la necessità di corrispondere il diritto di certificazione. Si dispone l'utilizzo del modulo di richiesta allegato alla presente nota, che viene a tale scopo trasmesso all'Ordine forense e pubblicato sul sito istituzionale.

Il personale che riceve materialmente una richiesta di certificazione è tenuto a considerare attentamente la finalità della richiesta nonché a confrontarsi, dinanzi ad ipotesi nuove ovvero dubbie, con i responsabili di Area nonché con la scrivente.

Teramo lì, data della firma digitale

Il Dirigente amministrativo

Federica GIRINELLI

